

STATUTO

Articolo 1

Denominazione Soci

1. A seguito dell'accordo interconfederale del 7 novembre 2003 tra Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa e CGIL, CISL e UIL, che assumono la qualifica di soci, è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli Studi Professionali, denominato FONDOPROFESSIONI.

2. FONDOPROFESSIONI (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli art. 1 e 9 del Regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361.

3. FONDOPROFESSIONI è il Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali e nelle Aziende che aderiranno al Fondo e finanzia gli interventi di formazione continua degli Studi professionali e delle Aziende che liberamente scelgano di versare a FONDOPROFESSIONI il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25. IV comma, della L. 21/12/1978 n. 845, e succ. modificazioni.

Articolo 2

Scopi

1. Il Fondo non ha fini di lucro ed opera a favore degli aderenti, nonché dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed all'incremento qualitativo dei servizi formativi offerti, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e dalla legislazione di riferimento.

2. Il Fondo è attualmente articolato al suo interno in 4 (quattro) Comitati d'area: 1) area economico contabile; 2) area giuridica; 3) area tecnica; 4) area sanitaria e sociale.

3. Il Fondo promuove e finanzia secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali di e tra Studi Professionali, nonché di e tra le Aziende, concordati tra le Parti sociali.

4. L'attuazione dello scopo suindicato è disciplinata dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale.

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma e ha durata illimitata.

Articolo 4

Aderenti

Assumono la qualifica di aderenti a FONDOPROFESSIONI gli Studi Professionali operanti nelle aree di cui all'art. 2, secondo comma, e le Aziende che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge 388 del 2000 come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Articolo 5

Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione a FONDOPROFESSIONI degli associati cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDOPROFESSIONI;
- b) cessazione per qualsiasi causa degli aderenti medesimi;
- c) revoca dell'adesione al Fondo.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono organi di FONDOPROFESSIONI:

l'Assemblea

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente ed il Vice Presidente

il Collegio dei Revisori Contabili

2. Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori Contabili sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 18 membri, 9 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 9 in rappresentanza Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1.

2. Dei 18 membri, 6 sono designati dalla Confprofessioni, 2 dalla Confedertecnica, 1 dalla CIPA, inoltre 3 da Cgil, 3 da Cisl, 3 da Uil.

3. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per un solo ulteriore triennio.

4. Ciascuna Associazione e Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta e motivata al Presidente dell'Associazione.

5. In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dall'Associazione e Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

6. Spetta all'Assemblea assicurare le seguenti funzioni:

a. nominare il Consiglio di Amministrazione;

b. nominare il Collegio dei Revisori Contabili;

c. nominare i componenti dei Comitati d'area

d. definire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;

e. deliberare in ordine agli eventuali compensi e/o rimborsi spese per gli Organi sociali;

f. deliberare l'ammissione di nuovi soci;

g. approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1 e quindi sottoposte al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h. delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;

i. provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

j. deliberare la cessazione dello stato di socio;

k. approvare il modello organizzativo del Fondo proposti dal Consiglio di Amministrazione;

l. approvare ogni altra attività proposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati d'area;

m. deliberare in merito alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.8, terzo comma.

n. deliberare sull'articolazione regionale o territoriale del Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori Contabili.

8. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Fondo mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., o posta elettronica certificata con prova di ricevimento, contenente luogo, data e ordine del giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

10. Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quelle relative alle lettere f),g),h),j)), sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

11. E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro; ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

12. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito in maniera paritetica da 12 membri, (salvo quanto previsto al seguente comma 3), dei quali: 4 designati dalla Confprofessioni, 1 dalla Confedertecnica, 1 dalla Cipa, inoltre, 2 da Cgil, 2 da Cisl, 2 da Uil.

2. I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo ulteriore triennio.

3. Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuoverne la sostituzione dandone comunicazione scritta e motivata della revoca al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dei Revisori Contabili. Il Consiglio provvede tempestivamente a convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 7), comma 6), lettera m) per gli adempimenti conseguenti. La comunicazione della revoca del mandato comporta l'immediata decadenza dell'incarico.

4. Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente, nominato dall'Assemblea, su designazione del socio che aveva nominato il componente decaduto. Qualora il numero dei componenti che decadono supera il 50% + 1 è da considerare decaduto l'intero Consiglio.

5. Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi del Fondo, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati d'area, con esclusione dei seguenti atti riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

a. Richiesta fidi complessivamente superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

b. Atti di disposizioni immobiliari e relativi a mobili registrati;

c. Acquisizione di partecipazioni societarie.

6. In particolare il Consiglio ha il compito di:

a. dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

b. vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi del Fondo;

c. predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;

d. approvare i costi di amministrazione e di funzionamento dell'Associazione nella misura massima del 5% del bilancio annuale;

e. redigere i bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;

f. regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo in ogni sua fase ed aspetto, e fissarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;

g. deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo nonché in ordine alla nomina e alla revoca del Direttore;

h. approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all'Assemblea e quindi al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

i. relazionare semestralmente all'Assemblea in merito alle proprie attività;

j. definire, tenuto conto delle eventuali indicazioni dei Comitati di area, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza gestionale, la regolamentazione delle procedure riguardanti:

- valutazione, termini, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto delle attività

- restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;

k. approvare le graduatorie di finanziamento;

l. esaminare i reclami dei soggetti interessati per progetti non ammessi a finanziamento;

m. adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

8. In relazione allo svolgimento delle specifiche attività del proprio ufficio, saranno eventualmente riconosciuti compensi, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti a mezzo fax o posta elettronica con conferma di ricevimento, presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili o il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 10

Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un triennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.
2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano motivatamente sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
3. Spetta al Presidente:
 - la legale rappresentanza del Fondo;
 - convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione
 - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
 - dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
 - svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'assunzione degli atti conseguenti alla eventuale sostituzione di componenti dell'Assemblea da parte dei soci.
4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di particolare e straordinaria urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11

Direttore

1. All'attività del Fondo è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del Fondo, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.
2. Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

Articolo 12

Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. I; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
3. Le predette Associazioni ed Organizzazioni designano inoltre due Revisori Contabili supplenti, uno per parte.
4. I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo ulteriore triennio.
5. I Revisori Contabili esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell'attività svolta dai Comitati d'area.
6. Essi devono riferire all'Assemblea ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
7. Il Collegio dei Revisori Contabili esamina i bilanci consuntivi dell'Associazione per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
8. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
10. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
11. In relazione allo svolgimento delle specifiche attività del proprio ufficio, saranno eventualmente riconosciuti compensi, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo

Articolo 13

Risorse finanziarie

Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n.289, il Fondo è finanziato:

- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico degli Studi Professionali e delle Aziende che aderiscono al Fondo;
- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.

Articolo 14

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni di proprietà dell'Associazione;
- b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15

Bilancio

1. Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio preventivo entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio e di quello consuntivo entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato all'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni

dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

Rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti e regolamentati i rimborsi delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio dai componenti degli Organi sociali, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

Articolo 17

Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.

2. L'Assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

3. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati aventi finalità analoghe a quelle del Fondo.

Articolo 18

Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea dell'Associazione, con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri; tali delibere dovranno quindi essere sottoposte al vaglio ed all'approvazione definitiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.